

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI SAN GIUSTO CANAVESE
PROVINCIA DI TORINO

Rep. n°

SCHEMA DI CONTRATTO
CONFORME AL D.LGS. 163/2006 E S.M.I.

Lavori di: **TINTEGGIATURA ESTERNA SCUOLA MEDIA "Nino Costa"**

C.U.P. C24H16000320004 - C.I.G. ZEF1A9ABF2

L'anno, il giorno del mese di, nella residenza comunale, presso l'ufficio di Segreteria, avanti a me,, Segretario Comunale, autorizzato a rogare, nell'interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, si sono costituiti:

- da una parte il Sig. nato a il (C.F.:), che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di, partita IVA, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Comune";
- dall'altra parte il Sig. nato a il residente in, via, in qualità di dell'impresa con sede in, via codice fiscale e partita IVA di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Appaltatore";

comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario comunale sono personalmente certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso.

PREMESSO

- che con deliberazione della Giunta comunale n in data, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei Lavori di **TINTEGGIATURA ESTERNA SCUOLA MEDIA “Nino Costa”** per un importo complessivo di Euro **28.358,74** di cui Euro **17.232,60** per lavori ed Euro **11.126,14** per oneri per la sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante e non soggetti a ribasso d'asta;

- che a seguito di, approvato con determinazione del responsabile del Settore LL.PP. e Manutenzioni del Comune n. in data, i lavori sono stati aggiudicati all'impresa per il prezzo complessivo di Euro come di seguito specificato, in seguito all'offerta

- che è stato sottoscritto fra le parti in data il Verbale Di Cantierabilita' dei col quale si dà atto del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione di lavori.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1. Oggetto del contratto

Il Comune concede all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa. L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto.

Articolo 2. Capitolato speciale e norme regolatrici del contratto.

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato speciale d'appalto, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intende integralmente riportato e trascritto con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. E'estraneo al contratto e non ne costituisce in alcun modo riferimento negoziale, con la sola eccezione di quanto previsto all'articolo 4, il computo metrico estimativo allegato al progetto.
3. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali.

Articolo 3. Ammontare del contratto.

1. L'importo definitivo contrattuale sarà quello risultante dal che tiene luogo di contratto.
2. Esso sarà il risultato dell'applicazione del ribasso offerto sull'importo a base di gara per lavori sommato agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Tali importi a base di gara sono così definiti, oltre IVA di legge:
 - Euro **17.232,60** per lavori, soggetti a ribasso
 - a dedurre ribasso d'appalto del% su Euro = Euro -
 - Euro **11.126,14** per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso
 - Ammontare del contratto Euro
3. Il Capitolato speciale di appalto riporta in dettaglio la suddivisione dell'importo complessivo a base di gara secondo le singole categorie lavorative costituenti l'appalto, indicando la categoria generale o specializzata considerata prevalente, nonché tutte le parti, con relativi importi e categorie, che sono subappaltabili o

scorporabili a scelta del concorrente. Contiene altresì le indicazioni di cui all'art.

45 del DPR 207/2010 e s.m.i..

4. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale delle opere.
5. Il contratto è stipulato interamente "a corpo" ai sensi dell'articolo 89 del DPR 207/2010 e s.m.i. ed art. 53, 4° comma del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.
6. Ai fini del successivo articolo 4 comma 5, l'elenco prezzi, con applicazione del ribasso offerto in sede di gara costituisce l'elenco dei prezzi unitari.

Articolo 4. Invariabilità del corrispettivo.

1. I prezzi del presente appalto si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori.
2. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
3. Qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'articolo 133 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i
4. Dovendosi procedere alla definizione di nuovi prezzi si fa riferimento all'articolo 136 del DPR 207/2010.
5. L'elenco dei prezzi unitari, come definito al precedente art. 3 comma 6, è vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 132 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

6. Dovendosi eseguire categorie di lavori non precise ed impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si dovrà prioritariamente provvedere all'utilizzo dei prezzi unitari contenuti negli Elenchi Prezzi della Regione Piemonte vigenti alla data dell'appalto e, in mancanza, alla formazione di nuovi prezzi con le modalità di cui all'art. 136 del DPR 207/2010.

Articolo 5. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Qualora il Comune, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 132 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., le stesse verranno liquidate a misura, salvo che se ne sia convenuto preventivamente il prezzo a corpo, mediante il concordamento di nuovi prezzi ai sensi delle vigenti disposizioni. In questo caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui all'articolo 136 del Regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 207.
2. La variazione percentuale offerta dall'appaltatore in sede di gara è per lui vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 132 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.

Articolo 6. Pagamenti in acconto.

1. Non è dovuta alcuna anticipazione.
2. All'appaltatore non verranno corrisposti pagamenti in acconto in quanto non sono previsti Stati d'Avanzamento Lavori intermedi.

Articolo 7. Pagamenti a saldo.

1. Qualsiasi credito spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
2. Il pagamento di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Articolo 8. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento, rispetto ai termini previsti del Capitolato generale d'appalto, spettano all'Appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui allo stesso Capitolato generale d'appalto.

Articolo 9. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, ammontare delle penali.

1. I lavori, salvo il caso di consegna anticipata rispetto alla stipulazione del contratto, devono essere consegnati entro giorni dalla predetta stipula.
2. Il tempo utile per consegnare tutti i lavori in appalto, resta fissato in giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data dell'ultimo verbale di consegna dei lavori.
3. La Direzione Lavori avrà facoltà di fissare, ove lo ritenga opportuno, un termine di ultimazione dei lavori o di consegna delle forniture ordinate ed a tali termini, una volta fissati, non saranno ammesse per nessuna causa prostrazioni di sorta.
4. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori viene applicata una penale pecuniaria stabilita nella misura pari allo 0,50 per mille giornaliero

dell'ammontare netto contrattuale e comunque in una misura complessiva non superiore al 10 per cento dello stesso importo netto contrattuale.

5. I lavori dovranno essere eseguiti durante il periodo di interruzione estivo delle lezioni per non interferire con l'attività didattica.

Articolo 10. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. Il certificato di collaudo ovvero di regolare esecuzione deve essere emesso entro 3 mesi dall'ultimazione dei lavori, debitamente accertata con apposito certificato, al fine di attestare l'effettiva regolare esecuzione dei lavori.
2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.
3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dal Comune; il silenzio del Comune protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal Comune prima che il collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà del Comune richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 11. Risoluzione del contratto.

La stazione appaltante si riserva il diritto di rescindere il contratto di appalto ai sensi degli artt. 134-135-136 del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i.

Articolo 12. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante numero in data rilasciata dalla società/dall'istituto agenzia/filiale di per l'importo di Euro pari al per cento dell'importo del presente contratto.
2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che il Comune abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
3. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.
4. L'appaltatore assume tutti gli obblighi dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 al della legge n° 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;
5. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Torino della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 13. Responsabilità verso terzi e assicurazione.

1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure e adempimenti per evitare il verificarsi dei danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose

nell'esecuzione dell'appalto; ad esso compete l'onere del ripristino o risarcimento dei danni ai sensi del Capitolato Generale.

2. L'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.
3. L'Appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione di responsabilità civile per danni di cui al comma 2, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, con polizza numero in data rilasciata dalla società/dall'istituto agenzia/filiale di per un massimale di Euro 500.000
4. L'Appaltatore ha inoltre stipulato una polizza di Assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori con polizza numero in data rilasciata dalla società/dall'istituto agenzia/filiale di per un massimale di Euro 140.000.

Articolo 14. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

2. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dal Capitolato generale.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo il Comune effettua una trattenuta dello 0,50% su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

Articolo 15. Adempimenti in materia antimafia.

Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, in base alla dichiarazione, sottoscritta e rilasciata dallo stesso appaltatore, circa l'insussistenza delle situazioni di cui all'articolo 10, comma 7, del D.P.R. n. 252 del 1998.

Articolo 16. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, deposita presso il Comune un proprio piano operativo di sicurezza di cui all'art. 131 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. e all'art. 100 del D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i. per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere

- e nell'esecuzione dei lavori da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento;
2. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 17. Subappalto.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione del Comune e nel rispetto dell'articolo 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato speciale d'appalto e dall'art. 141 del D.P.R. 207/2010.

Articolo 18. Controversie.

1. Qualora nel corso dei lavori siano iscritte riserve sui documenti contabili, il cui importo complessivo superi i limiti indicati dall'art. 240 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (10% dell'importo contrattuale), il Direttore dei Lavori ne dà immediata comunicazione al Responsabile del Procedimento, trasmettendo nel più breve tempo possibile la sua relazione riservata in merito.
2. Il Responsabile del procedimento, valutata l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore, nel termine di novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve acquisisce la relazione riservata del Direttore Lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, sente l'appaltatore sulle condizioni ed i termini di

un'eventuale accordo, e formula alla stazione appaltante una proposta di soluzione bonaria.

3. Nei successivi sessanta giorni la stazione appaltante, nelle forme previste dal proprio ordinamento, assume le dovute determinazioni in merito alla proposta e ne dà sollecita comunicazione al responsabile del procedimento e all'appaltatore. Nello stesso termine la stazione appaltante acquisisce gli eventuali ulteriori pareri ritenuti necessari.
4. Qualora l'appaltatore aderisca alla soluzione bonaria prospettata dalla stazione appaltante nella comunicazione, il responsabile del procedimento convoca le parti per la sottoscrizione del verbale di accordo bonario. La sottoscrizione determina la definizione di ogni contestazione sino a quel momento insorta.
5. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sottoscrizione dell'accordo.
6. Le dichiarazioni e gli atti del procedimento non sono vincolanti per le parti in caso di mancata sottoscrizione dell'accordo.
7. La procedura di accordo bonario ha luogo tutte le volte che le riserve iscritte dall'appaltatore, ulteriori e diverse rispetto a quelle già precedentemente esaminate, raggiungono nuovamente l'importo fissato dalla Legge.
8. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, possono essere definite dall'art. 7.22 del Capitolato speciale d'appalto.

Articolo 19. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., nel D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 207 e nel Capitolato generale di appalto approvato con Decreto 19 aprile 2000, n. 145.
2. Tali norme, come pure quelle contenute nel presente schema di contratto, si intendono prevalenti su eventuali prescrizioni difformi contenute nel Capitolato Speciale d'appalto.

Articolo 20. Spese di contratto e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico del Comune.
4. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

E richiesto, io Segretario rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

Il Rappresentante del Comune _____

L'Appaltatore _____

Il Segretario comunale _____